

16795/09



REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRAZIONE - ESENTI DALLI DIRITTI

In caso di diffusione si applica l'art.52 D. L.vo 196/03

Oggetto

Adozione di minori.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 17102/200

Cron. 16795

Rep.

Ud. 01/04/2009

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente -

Dott. RENATO RORDORF - Consigliere -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17102-2008 proposto da:

G.M. (c.f.), in giudizio

di persona, nella qualità di Curatore speciale del

minore H.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MOCENIGO 16, presso l'avvocato SINI NADIA,

rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro

R.E. (c.f.), M.H.

(c.f.), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso l'avvocato GOBBI

In caso di diffusione

prescritto il provvedimento

costituito in materia e

altri diritti e relativi

parti e

minori

a norma dell'art. 5

d. lgg. 196/03 in quanto

disposto d'ufficio

a richiesta di parte

imposto dalla legge

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTI DALLI DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art.52 D. L.vo 196/03

2009

526

GOFFREDO, rappresentati e difesi dall'avvocato
PANCOTTI LUCA, giusta procura a margine del
controricorso;

- *controricorrenti* -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
DI APPELLO DI ANCONA;

- *intimato* -


avverso la sentenza n. 15/2008 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/04/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato MARCELLO GNEMMI
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato LUCA
PANCOTTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 17/9/2006, il Tribunale per i minorenni di Ancona, dichiarava lo stato di adottabilità del minore H.G. [redacted], nato nel 2004.

Avverso tale decreto proponevano opposizione i genitori, H.M. [redacted] e R.E. [redacted], contestando l'incapacità genitoriale, riscontrata dal Tribunale minorile.

Veniva espletata CTU. Venivano depositate varie relazioni dei servizi sociali.

Il Tribunale per i minorenni, con sentenza del 24/9/2007, rigettava l'opposizione.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli opposenti. Si costituiva il curatore speciale del minore - avv. Gnemmi Marcello chiedendo rigettarsi l'appello.

La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza 30/4-19/5/2008, revocava la dichiarazione di adottabilità, confermava l'affidamento eterofamiliare in atto, disponendo che i genitori potessero visitare il minore con modalità protette. Ricorre per cassazione il curatore del minore, sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso gli appellanti.

Il ricorrente ha presentato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non va dichiarato inammissibile il ricorso del curatore speciale del minore, come sostengono i controricorrenti, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.. Esso presenta quesiti spe-

cifici, e là dove lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione, indica adeguatamente il fatto controverso.

I primi due motivi possono trattarsi congiuntamente, perché strettamente collegati.

Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia, nonché omessa ^{motivazione} pronuncia su un punto decisivo della controversia.

I motivi sono infondati. L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti (nella specie quella del curatore del minore) costituisce un'imperfezione formale irrilevante ai fini della validità della sentenza, ove il giudice abbia comunque pronunciato su tutte le domande delle parti (tra le altre, Cass. n. 24809 del 2005; n. 4208 del 2007). Il curatore del minore come si è detto, chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi la pronuncia di primo grado.

Il giudice a quo ha esaminato le argomentazioni della sentenza di primo grado, ma ha ritenuto di discostarsene, motivando comunque al riguardo.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 8 l. n. 184 del 1983, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. Il motivo è fondato.

L'art. 8 l. n. 184, definendo l'abbandono di minore, come privazione di "assistenza morale e materiale da parte dei genitori (o dei parenti tenuti a provvedervi)", costituisce ^{sostanzialmente} una norma in bianco, nella quale peraltro la giurisprudenza (e segnatamente quella di questa Corte) è pervenuta a ri-

sultati sostanzialmente univoci (per tutte, Cass. n. 21817 del 2006).

Soccorre, ancora una volta, il richiamo ai principi costituzionali: l'art. 30 Cost. indica l'obbligo (prima ancora che il diritto) dei genitori di educare, istruire, mantenere i figli, e il principio costituzionale trova riscontro nell'art 147 c.c., là dove si precisa che i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

E' necesario da un lato trasmettere al minore, con l'educazione e l'istruzione, i valori necessari per fargli progressivamente acquistare le capacità e posizioni proprie di ogni membro della collettività: a svolgere tale alta e delicatissima funzione la famiglia non è lasciata sola (vi sono altri soggetti istituzionali: ad es. la scuola); essa ha comunque un ruolo preminente ed insostituibile. Ma è pure indispensabile provvedere anche finanziariamente al soddisfacimento dei bisogni del minore e alle sue esigenze di crescita: si tratta evidentemente di un compito assai complesso ed articolato, ben più ampio di quella minima prestazione di cure che serve a mantenere in vita il soggetto. E' evidente peraltro che non ogni irregolarità o ritardo nell'adempimento dei doveri genitoriali potrebbe dar luogo ad adozione; varie possono essere le misure previste, da quelle amministrative di aiuto e sostegno alla famiglia,

all'affidamento familiare, dalla decadenza o limitazione della potestà, con o senza allontanamento del minore o del genitore, fino all'adozione legittimante. Ma allora le diverse formule generali che sembrano indicare situazioni qualitativamente diverse (difficoltà temporanee della famiglia di origine, o - ciò che è lo stesso - privazione temporanea di un ambiente familiare idoneo, comportamento del genitore pregiudizievole al figlio, violazione o trascuratezza dei doveri inerenti alla potestà ovvero abuso dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio, mancanza di assistenza morale e materiale) sono soltanto indici di un più o meno grave (o magari gravissimo) inadempimento dei doveri educativi dei genitori. E va precisato che solo all'interesse del minore deve farsi comunque riferimento; non si sanziona il comportamento del genitore, ma ci si deve preoccupare esclusivamente di eliminare le conseguenze che tale comportamento determina o potrebbe determinare sullo sviluppo della personalità del fanciullo.

Va peraltro osservato che rispetto al altre misure l'adozione comporta la conseguenza più grave, lo scioglimento di ogni legame con la famiglia di origine. Qual è dunque, per così dire, il punto di rottura, al di là del quale si procede necessariamente all'adozione? Ed è possibile individuarlo con sicurezza sempre e comunque? Non tanto e non solo ai comportamenti del genitore, ma alle conseguenze sulla personalità del minore dovrebbe farsi riferi-

mento, e dunque, ove la situazione familiare fosse tale da compromettere in modo grave e irreversibile lo sviluppo psico-fisico della personalità del fanciullo, si dovrebbe far luogo ad adozione. Non alla figura di un minore astratto, né a tutti i minori di quell'età o di quell'ambiente sociale ci si dovrà peraltro richiamare, ma a quel minore particolare, con la sua storia, il suo "vissuto", le sue caratteristiche fisiche e psicologiche, la sua età, il suo grado di sviluppo (o meglio le potenzialità, le possibilità di sviluppo); ma allora, in tal senso, la questione, talora dibattuta, se di sviluppo "normale" od ottimale debba trattarsi, non ha più senso: è lo sviluppo riferito a quel minore precisamente individuato.

L'esigenza è dunque sempre la medesima: garantire una crescita armonica e compiuta del fanciullo. Tuttavia i vari istituti previsti dalla legge possono talora nei presupposti giustapporsi o sovrapporsi; così potrebbe esservi affidamento familiare tanto in relazione ad una situazione grave che ad una non particolarmente grave, ma comunque presumibilmente temporanea, affidamento ex art. 330 e 333 c.c. riguardo a situazioni non oltremodo gravi (anche se presumibilmente irreversibili) o magari gravi (l'art. 330 c.c. parla di grave pregiudizio) ma non irreversibili (e in ogni caso tali da non richiedere lo scioglimento di ogni legame con la famiglia di origine); l'adozione, come si diceva, si distingue nettamente dalle altre figure perché presuppone

una situazione grave ed irreversibile (laddove il giudizio di gravità ed irreversibilità va fatta - lo si ribadisce - con riferimento alla posizione del singolo minore).

Consegue, da quanto osservato, che, alla luce dell'esclusivo interesse del minore, una mera espressione di volontà dei genitori, una "speranza" di recupero delle capacità genitoriali non è sicuramente idonea al superamento dell'abbandono.

Si ravvisa, nella pronuncia impugnata, una contraddittorietà di fondo; il giudice a quo richiama le risultanze fortemente negative della consulenza tecnica, espletata in primo grado nei confronti di entrambi i genitori, nonché quella relativa all'adottabilità di un altro figlio della R. e di diverso padre; e tuttavia "sulla base di (asserite) relazioni sociali e psicologiche" (senza fornire ulteriori indicazioni al riguardo) ^{egli} revoca la dichiarazione di adottabilità, ritenendo che i genitori siano animati da "sincera e genuina vocazione" ad attivarsi, e che è (soltanto) "possibile" (ma non, ^{l'altro,} "probabile"!) che avvenga progressivamente un adeguato recupero delle loro capacità.

Conclusivamente, va ~~quindi~~ accolto il ricorso del curatore speciale del minore, e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la posizione dei genitori, sulla base di quanto osservato e considerando che - lo si ribadisce - la mera espressione di volontà dei genitori, una

"speranza" di recupero delle capacità genitoriali non ^{fu} ~~potrà~~
ritenersi idonea al superamento dell'abbandono.

Il giudice di merito pure si pronuncerà sulle spese del
presente giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte
d'Appello di Ancona, in diversa composizione; rinvia alla
Corte d'Appello per la decisione sulle spese processuali,
anche per il presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere
le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e
del minore a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto
imposto dalla legge.

Roma, 01/04/2009

Il Consigliere estensore



IL Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

17 LUG. 2009

il

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Andrea Bianchi

